

ALLEGATO

Condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci della Comunità nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe

1. Le procedure applicabili per la domanda e il rilascio delle licenze di cui all'articolo 4 dell'accordo sono le seguenti :

Le autorità competenti della Comunità presentano al Ministero del commercio, dell'industria, del turismo e della pesca di São Tomé e Príncipe, tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, una domanda per ciascun peschereccio che intende esercitare la pesca a norma dell'accordo, almeno venti giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

Le domande sono presentate conformemente all'apposito formulario che è fornito dal governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e il cui modello figura in allegato (appendice 1).

Le licenze sono rilasciate, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, dalle autorità di São Tomé e Príncipe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee responsabile per São Tomé e Príncipe.

La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata a nome di un peschereccio è sostituito da una nuova licenza stabilita a nome di un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al Ministero del commercio, dell'industria, del turismo e della pesca di São Tomé e Príncipe tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee responsabile per São Tomé e Príncipe.

La nuova licenza menziona :

- la data del rilascio ;
- il fatto che la licenza sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente, per il periodo di validità residuo.

In tal caso non è dovuta alcuna somma forfettaria del tipo previsto in appresso al punto 5.

La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo del peschereccio.

2. Le licenze sono valide per un anno. Esse sono rinnovabili.
3. I canoni di cui all'articolo 4 dell'accordo sono fissati a 20 ecu per tonnellata pescata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.
4. Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe comunicano le modalità di pagamento del canone e in particolare i conti bancari e le monete da utilizzare.
5. Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso la Banca centrale di São Tomé e Príncipe, di una somma forfettaria di 1 500 ecu l'anno per le tonniere congelatrici con rete a circuizione e di 200 ecu per le tonniere con lenza a canna o i pescherecci con palangari di superficie ; tali importi corrispondono al canone da pagare per la cattura di :
- 75 tonnellate all'anno di tonno per le tonniere congelatrici con rete a circuizione ;
 - 10 tonnellate all'anno di tonno per le tonniere con lenze a canna o i pescherecci con palangari di superficie.
6. Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate per ogni peschereccio e confermate dagli istituti scientifici responsabili, in particolare l'Istituto francese di ricerca scientifica per lo sviluppo e la cooperazione (ORSTOM) e l'Istituto spagnolo di oceanografia (IEO). Detto computo viene comunicato contemporaneamente alle autorità competenti di São Tomé e Príncipe agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari sono effettuati dagli armatori presso la Banca centrale di São Tomé e Príncipe entro trenta giorni dalla notifica del computo definitivo. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui al punto 5, la somma residua corrispondente non è rimborsata all'armatore.
7. I pescherecci comunitari tengono un giornale di bordo relativo alla pesca, conformemente al modello riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe. Il formulario deve essere trasmesso entro quarantacinque giorni al termine della campagna di pesca nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, al Ministero del commercio, dell'industria, del turismo e della pesca, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee responsabile per São Tomé e Príncipe.

I documenti di cui sopra devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal capitano del peschereccio.